

Inquinamento da fanghi

Giuseppe Giove - Generale Div. Carabinieri (r.f.i. in ris.)



Questo mese pubblichiamo con estremo piacere un interessante intervento del Gen. Giuseppe Giove sulla gravissima problematica relativa all'**inquinamento da fanghi o gessi** di defecazione, utilizzati in agricoltura.

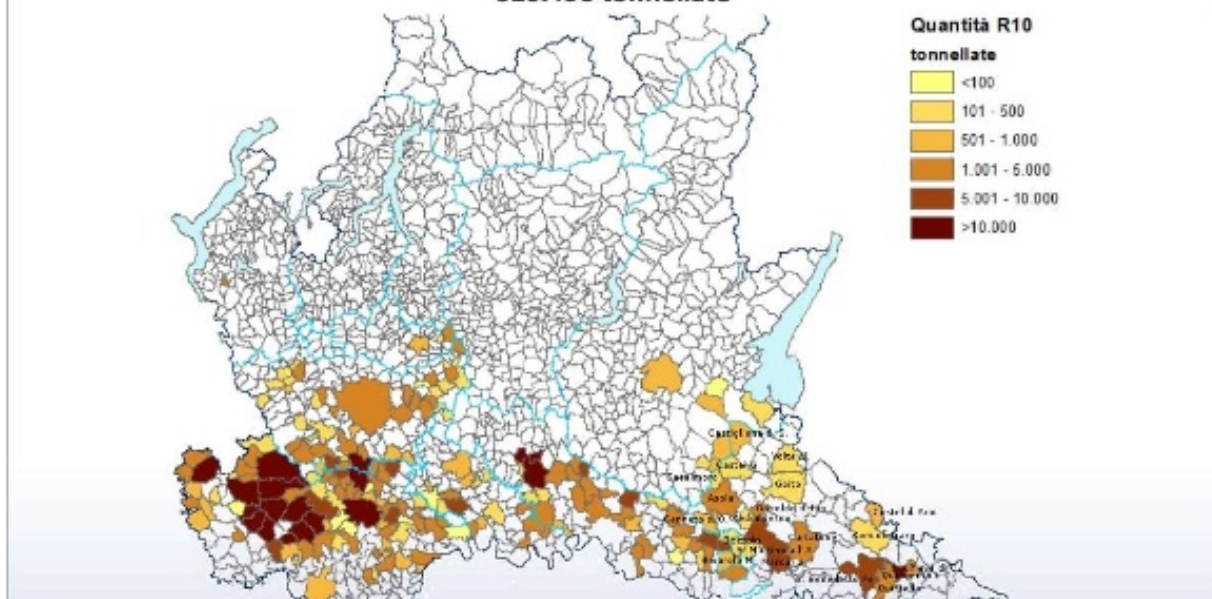
L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura ha interessato non poco sia l'opinione pubblica, sia gli addetti al settore. Specie dopo la **grande operazione di sequestro di circa 15 mila tonnellate di gessi di defecazione** (fertilizzanti contaminati) e dei capannoni in cui erano contenuti, **effettuata a fine anno**

2017 dai Carabinieri Forestali di Reggio Emilia in cui più volte la trasmissione "Indovina chi viene a cena" / www.youtube.com/watch?v=vvOtrW_1Qbk&feature=youtu.be oppure www.facebook.com/watch/?v=2119901988043639 della RAI ha denunciato la grave problematica connessa all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche e similari.

Questa **pratica, finalizzata a dotare di sostanze nutrienti ed organiche i terreni è sempre correttamente applicata**, data peraltro la circostanza che **i fanghi possono contenere anche**

Lombardia Closed 2017

Totale recuperato in agr. (spandimento R10) dagli impianti (conto terzi) ubicati in Lombardia
616.490 tonnellate





sostanze inquinanti quali metalli pesanti, microinquinanti organici e patogeni?

L'operazione posta in essere dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Reggio, supportato tecnicamente dall'ARPAE dell'Emilia Romagna, è scaturita, oltre che da un mirato controllo del territorio, anche dalle **segnalazioni dei cittadini che denunciavano presenza di odori nauseabondi** ed ha evidenziato le criticità della concimazione dei terreni agricoli.

Le indagini collegate hanno in maniera plateale mostrato, oltre che comportamenti illeciti connessi alla

presenza di inquinanti, anche le disfunzioni del sistema sia sotto il profilo dei controlli sia sotto il profilo delle certezze normative.

L'apertura del consequenziale complesso procedimento penale per illecite attività di recupero, commercio e smaltimento di rifiuti speciali potenzialmente pericolosi, ha portato la p.m. Maria Rita Pantani della Procura della Repubblica di Reggio Emilia ad una richiesta di rinvio a giudizio ed alla fissazione di una udienza preliminare che dovrebbe svolgersi a marzo 2021.

Parallelamente al procedimento penale **v'è stata una ordinanza di bonifica emessa da ARPAE**

dell'Emilia Romagna, opposta dalle parti interessate, che ha conservato validità poiché sia il TAR sia il CONSIGLIO DI STATO ne hanno confermato la legittimità.

L' Assessore Regionale all'Ambiente Gazzolo ha poi proposto e fatto approvare il **22 ottobre 2018 una delibera** di Giunta Regionale **che impediva sul territorio regionale l'utilizzazione dei gessi di origine chimica.**

Le anomalie riscontrate dai nostri investigatori **hanno, infatti, riguardato:**

- La presenza di odori stomachevoli e la denuncia da parte di alcuni abitanti della zona di irritazione a gola e ad occhi
- La strana situazione per cui taluni agricoltori percepivano circa 300 euro ad ettaro per utilizzare tali gessi come concime
- La presenza nei gessi di defecazione di sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente in misura superiore a quanto consentito dalla tabella 1 allegato 5 al D.Lgs. 152/2006 ed in particolare una concentrazione di idrocarburi 14 volte superiore al limite previsto ex lege, una di fenoli 11 volte superiore al limite ed una concentrazione di multifenolo (sostanza considerata pericolosa, mutagena, cancerogena e tossica)





superiore di 5890 al limite-soglia

Il problema, che **sul piano giuridico si è posto, è il seguente**: nel caso di fertilizzanti provenienti da **un processo di trasformazione dei "fanghi di defecazione"** operato da una azienda in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la gestione degli stessi nell'ambito del ciclo trasformativo, si è nel campo dei fertilizzanti regolati dal d.lgs. n.75/2010 o, nel caso di superamento di determinati valori di concentrazione così come accertato dai nostri investigatori, **è applicabile il Testo Unico Ambientale?**

In pratica **il quesito posto non è di**

poco conto poiché nel caso di violazione dei requisiti previsti dal D.lgs. 75/2010 si configurerebbe un illecito amministrativo (tale decreto non prevede l'irrogazione di sanzioni penali), nel caso di violazione del T.U.A. si configurerebbe un illecito penale.

A maggior ragione **se la norma sui fertilizzanti si considerasse, sic et simpliciter, speciale rispetto alla tutela di altri beni giuridici** consentendo quindi, anche nel caso affrontato, di eludere la disciplina penale (lex specialis derogat generali) consentendo quindi, previo **pagamento di una sanzione amministrativa**, la chiusura dell'intero procedimento.

Premesso che, a parere dello scrivente, **il D.lgs 75/2010 andrebbe più precisamente riformulato** non riportando peraltro al numero 23 del punto 2.1 dell'allegato 3 i limiti soglia di tolleranza che quindi, **ai fini della fondatezza del giudizio di pericolosità e della liceità della condotta andrebbero rinvenuti dalla disciplina attuativa del codice ambientale**, è comunque plausibile ed assolutamente razionale quel che la giurisprudenza ha sancito in sede di interpretazione delle norme attenzionate.

Nel caso in esame, avvalorando quindi le tesi investigative e respingendo le istanze di dissequestro della enorme

quantità di gessi e dei capannoni industriali sottoposti dai Carabinieri Forestali a misura cautelare preventiva, **il Tribunale del riesame**, non ravvisando peraltro difetti dell'elemento soggettivo del reato emergenti "ictu oculi", **ha sancito che il trasporto ed il deposito dei "gessi di defecazione" potevano avvenire legittimamente alla stregua degli elementi permissivi posseduti**, solo se considerati una vera e propria "merce" per la quale era cessata la qualità di rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art.184 ter D.Lgs 152/2006 (T.U.A.).

In particolare, richiamando la Suprema Corte, ha specificato che **i gessi**



potevano perdere la qualità di rifiuto se cumulativamente in possesso della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 184 ter del TUA e specificatamente il **soddisfacimento dei seguenti requisiti:**

- La sostanza o l'oggetto fosse comunemente utilizzato per scopi specifici
- L'esistenza di un mercato o di una domanda per la sostanza
- La sostanza soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- L'utilizzo della sostanza non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che, dalle risultanze dell'indagine, fosse fortemente indiziata la persistente pericolosità per la salute umana e per l'ambiente dei gessi di defecazione essendo stata rilevata la presenza di sostanze tali da poter compromettere complessivamente il bene giuridico della sicurezza ambientale (anche e soprattutto dei terreni) nonché, **in via indiretta, della salute,**



mantenendo la natura e la qualità di rifiuto nonostante la formale riconducibilità alla categoria merceologica del fertilizzante essendo peraltro **gravemente indiziata la pericolosità per l'ambiente e la salute.**

Importante è anche il chiarimento che **tra la disciplina sui fertilizzanti e quella sull'ambiente non esistono rapporti** di specialità ma vige una relazione di pariordinazione nei rispettivi ambiti di regolazione: uno MERCEOLOGICO, l'altro di TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE.

Ne consegue che **le due discipline vanno sotto il profilo giudico parallelamente** intese e quindi i fertilizzanti, pur avendo una norma "ad hoc", **non possono usufruire della disciplina derogatoria rispetto ai limiti legali** preordinati alla tutela del bene giuridico ambientale atteso peraltro, come già detto, che la norma sui fertilizzanti (stranamente...) non definisce limiti-soglia di tolleranza.

Il procedimento penale, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è tuttora in corso e sarà interessante verificarne il prosieguo.